



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Numero</b>	<b>Oggetto: CONVENZIONE PER LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'</b>
<b>65</b>	
<b>Data</b>	
<b>13-06-19</b>	

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di giugno alle ore 12:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

=====

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
DEL PIANO MONICA		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	A
REALI PIERO		ASSESSORE	A

=====

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA  
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- Che il Giudice, a norma dell'art. 186, comma 9 bis, comma 8 bis D. Lgs. n. 285/92, dell'art. 73, comma 5 bis, D.P.R.309/90 e dell'art. 187, comma 8 bis, nonché il giudice di pace per tutti i reati attribuiti alla sua competenza, possono applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs.28/8/2000 n.274, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l'art. 73, al comma 5 bis, D.P.R. n. 309/1990 prevede che, nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntori di sostanze stupefacenti e psicotrope, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste... OMISSIS”;
- Che l'art. 165 c.p. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- Che l'art.3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 del codice penale, dell'art. 168 bis (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il quale stabilisce “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ... OMISSIS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i

Comuni... OMISSIS .... La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta... OMISSIS...;

- Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale (o suo delegato) nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

**ATTESO** che tra le attività non retribuite a favore della collettività, ai sensi del D.M. 26.03.2001 e dall'art. 186 del C.d.s., rientrano le prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzioni incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di tutela della flora e della fauna, di manutenzione e decoro di beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi, di prevenzione del randagismo degli animali, custodia dei musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro pertinenti la specifica professionalità del condannato; prestazioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale (prioritarie per le ipotesi di cui al citato art.186 C.d.s.).

**RILEVATO** l'interesse del Comune di Cascia a potere usufruire della manodopera di persone che, nell'ambito di specifici provvedimenti giudiziari, possano mettersi a disposizione dell'ente pubblico per effettuare prestazioni di pubblica utilità;

**VISTO** lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, recante la disciplina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Spoleto;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

### **PROPONE**

- 1) DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE lo schema di convenzione con il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Spoleto per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, del D.M. 26.03.2001 e dell'art. 186 del vigente C.d.s., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente;

- 4) DI INDIVIDUARE nella persona del Capo Area lavori pubblici e territorio, Ing. Lucia Marcaccioli, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
- 5) DI DARE ATTO che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
- 6) DI STABILIRE che, con successivo provvedimento, saranno eventualmente determinate le spese per le assicurazioni dei prestatori di lavori di pubblica utilità contro gli infortuni, le malattie professionali e riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;
- 7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Cancelleria del Tribunale di Spoleto per gli adempimenti di competenza;
- 8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione n. 72 del 13/06/2019 del Responsabile dell'Area Servizi Socio Culturali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

### **DELIBERA**

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. 72 del Responsabile dell'Area Servizi Socio Culturali

Successivamente, su proposta del Sindaco

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ARAMINI ANGELO**

-----

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DE CAROLIS MARIO F.to VULPIANI SIMONA

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-06-19 al 02-07-19 Registro Albo Pretorio n. 870

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA  
Li, 17-06-19

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 13-06-19

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VULPIANI SIMONA  
li,